

**Prime indicazioni sul Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento” in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale.**

***Autorizzazione e accreditamento per i servizi già in esercizio***

Ai sensi dell'art. 53, comma 6 (*Disposizioni transitorie*), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, “*In sede di prima applicazione si considerano autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 19 e 20 della l.p. n. 13 del 2007, i soggetti che, alla data del 1 luglio 2018, svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento*”.

L'interpretazione testuale della norma dell'art. 53, comma 6, della l.p. n. 13 del 2007 porta ad intendere che il suo ambito di applicazione sia esteso (convenzioni, contributi od altre modalità di esecuzione dei servizi), essendo posto, non a caso, in evidenza il **dato oggettivo dell'operatività** e non il **titolo giuridico** in base al quale i Soggetti del Terzo Settore gestiscono il servizio stesso, in semplice regime autorizzatorio o per conto dell'Ente pubblico.

Resta **fermo l'obbligo di adeguamento ai requisiti** richiesti dalla nuova disciplina ed allegati al Regolamento **entro il 1° luglio 2021**.

Per conseguire **in via definitiva** l'autorizzazione o l'accreditamento previsti rispettivamente dall'articolo 19 e dall'articolo 20 della l.p. n. 13 del 2007, i soggetti gestori, **entro il 1° luglio 2021**, trasmettono al Servizio Politiche sociali la domanda rispettivamente di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento o di accreditamento ai sensi dell'art. 6 del medesimo Regolamento. Va peraltro ricordato che l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accreditamento allegati al Regolamento comporta il contestuale rilascio del provvedimento di autorizzazione e di quello di accreditamento per le medesime aggregazioni funzionali.

**Autorizzazione per i servizi già in esercizio.**

***1. Gestori di servizi residenziali e semiresidenziali***

I soggetti in possesso dei provvedimenti autorizzatori previsti dal d.P.P. 27 agosto 2001 n. 28-79/Leg o dal d.P.P. 22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg oppure che si trovano nelle altre situazioni di cui all'articolo 19, c. 1, del nuovo Regolamento, che **alla data del 1 luglio 2018** svolgono servizi socio assistenziali **a carattere residenziale o semiresidenziale, riconducibili ad aggregazioni funzionali per le quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi del regolamento appena approvato, sono autorizzati in via automatica,** limitatamente ai servizi indicati nel precedente provvedimento autorizzatorio o nella domanda di autorizzazione presentata ai sensi della precedente normativa.

La Provincia avrà cura di richiedere le informazioni necessarie per l'adozione dei relativi atti.

***2. Gestori di servizi non residenziali e semiresidenziali***

I soggetti che, alla data del **1 luglio 2018**, svolgono servizi socio assistenziali **non a carattere residenziale o semiresidenziale,** riconducibili ad aggregazioni funzionali o ai servizi territoriali o agli

interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o allo sportello sociale, per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi del nuovo Regolamento

### **TRASMETTONO**

alla struttura provinciale competente, **entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018, una comunicazione nella quale sono descritti i servizi svolti, le sedi operative ed il territorio in cui si svolgono.** Alla comunicazione sono **allegate la documentazione e le dichiarazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.**

Tali soggetti sono autorizza limitatamente ai servizi indicati nella comunicazione o a quelli eventualmente individuati dal Servizio Politiche sociali entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

A breve, la Provincia predisporrà lo schema di comunicazione.

### ***3. Gestori di servizi socio assistenziali finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35***

Si considerano **autorizzati** ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale n. 13 del 2007 anche i soggetti che, alla data del 1 luglio 2018, **svolgono servizi socio assistenziali finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)**, limitatamente a quelli riconducibili alle aggregazioni funzionali o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o allo sportello sociale per i quali è necessaria l'autorizzazione ai sensi del nuovo regolamento.

## **Accreditamento per i servizi già in esercizio**

### ***1. Gestori di servizi per conto dell'Ente affidante***

Si considerano **accreditati** i soggetti che, alla data del 1 luglio 2018, **svolgono per conto dell'ente affidante** servizi socio assistenziali **riconducibili ad aggregazioni funzionali o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o allo sportello sociale, per i quali è richiesto l'accREDITamento ai sensi del nuovo Regolamento**

### ***2. Gestori di servizi finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciali n. 35 del 1983***

Si considerano accreditati anche i soggetti che, alla data del 1 luglio 2018, **svolgono servizi finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della** legge provinciale **n. 35 del 1983**

I soggetti appartenenti ad entrambe la categorie sub 1 e sub 2

### **TRASMETTONO**

al Servizio Politiche sociali, **entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018,** una comunicazione nella quale sono descritti i rapporti giuridici in essere con gli enti affidanti, i servizi svolti e l'eventuale

struttura in cui si svolge il servizio; alla comunicazione sono allegate la documentazione e le dichiarazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

I predetti soggetti si considerano accreditati limitatamente ai servizi indicati nella comunicazione o a quelli eventualmente individuati dal Servizio Politiche sociali entro i successivi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione